



COMUNE DI FONTANETTO PO

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.50

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RICCARDO VALLINO - Sindaco	Sì
2. BUSNENGO SIMONE - Consigliere	Sì
3. MANFREDI ROSETTA - Consigliere	Sì
4. MILANO CARLO - Consigliere	Sì
5. GAGNONE FEDERICA - Consigliere	Sì
6. ZUCHELLI MASSIMO - Consigliere	Sì
7. MAFFE' DAVIDE - Consigliere	Sì
8. PODDA LEONARDO - Consigliere	Sì
9. ROSSO BEATRICE - Consigliere	Sì
10. RAVASENGA CRISTIANO - Consigliere	Sì
11. IMERONE DANIELE - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor DI MARIA D.SSA MARIA LUISA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RICCARDO VALLINO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Relaziona il SINDACO,

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/09/2016.

Tenuto conto che a seguito di detta rilevazione il comune di Fontanetto Po ha partecipazioni nella società consortile COVERFOP e nella società per azioni S.I.I. e non possiede partecipazioni da alienare.

RILEVATO che una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo gli indirizzi approvate dal MEF e condivisi con la Corte dei Conti.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Verificato che il comune in base a quanto sopra non possiede partecipazioni da alienare rimanendo confermata la ricognizione dell'anno 2019,

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali.

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

Visto l'allegato parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Gestione Finanziaria Controllo Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il D. Lgs 267/2000 e smi;

PROPONE

- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune nell'anno 2020, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il comune di Fontanetto Po possiede partecipazioni nella società consortile COVERFOP e nella società per azioni S.I.I.;
- 3) Di dare atto che il Comune non possiede partecipazioni da alienare.
- 4) Di dare atto che il comune di Fontanetto Po non ha propri rappresentanti presso i Consorzi e le Società sopraindicate.
- 5) Di dare atto ancora:
 - che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato alla Struttura di monitoraggio ai sensi dell'art. 20 del TUSP; tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>
 - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.
- Di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel 267/00 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione

Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dal Responsabile dell'Area Gestione Finanziaria Controllo Tributi parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra è menzione

Successivamente, su proposta del sindaco, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
RICCARDO VALLINO

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
DI MARIA D.SSA MARIA LUISA